



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

8. La Santità di N. S. &c. Edictum præcipiens Sacerdotibus, aliisque
Ecclesiasticis, ut in processionibus funeralibus utantur birretto sacerdotali
excepto tempore pluviae, & noctis, & Cadavera in ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

VIII.

E D I C T U M

Præcipiens Sacerdotibus, aliisque Ecclesiasticis, ut in processionibus funeralibus utantur birretis sacerdotalibus, excepto tempore pluviarum, & noctis, & Cadavera in Ecclesiis semper exponantur supra feretrum ad præscriptum Ritualis Romani.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Sig. sempre intenta col suo Paterno zelo alla puntuale osservanza de' Sacri Riti nelle funzioni Ecclesiastiche ordina a tutti li R. R. Parochi, Cappellani di Compagnie, Sacerdoti, ed altri Ecclesiastici, li quali vestiti con cotta intervengono alle Processioni de' Funerali, che debbano portare, siccome nell'altre Processioni, la Barretta da Prete, e non il Cappello, eccetto in tempo di pioggia, come dispone il Rituale Romano nel *tit. de Processionibus*, & l'ha risoluto più volte la Sagra Congregazione, e di più vien ordinato dallo Statuto del clero Romano nel cap. 5. §. 17. (il quale però glielo permette anche di notte,) e la detta proibizione del Capello dovrà osservarsi non solo dalli detti Ecclesiastici Secolari, mà da Regolari; ancorche siano Parochi vestiti con cotta.

In oltre ordina la Santità Sua alli sudetti R. R. Parochi, Rettori, Cappellani, Sagrestani, & altri Ministri di tutte le Chiese Secolari, Regolari, ed altre di quest'Alma Città in qualsivoglia modo privilegiate, che in avvenire in occasione di Essequie li Cadaveri de' Fedeli defonti non si esponghino in conto alcuno in Terra, ancorche vi sia la coltre, mà sopra il cataletto, ò feretro, secondo il Rito della Santa Chiesa, il quale anche si deduce dalla Rubrica del Rituale Romano nel *tit. de Exequiis, vers. deposito feretro*, e da altri luoghi della detta Rubrica, e di più l'insinua lo Statuto del Clero detto cap. 5. §. 10. sotto pena alli detti R. R. Parochi, e Superiori delle Chiese, se faranno, ò permetteranno alcune delle cose sudette, di dieci scudi d'applicarsi ad usi pii, oltre la perdita della mercede de' Funerali, ed altre pene à nostro arbitrio, ed all'altri Ecclesiastici sotto le medesime pene, e d'esser licenziati ipso facto dalle Chiese.

Et affine non si possa allegare ignoranza alcuna del presente Editto, ordiniamo, che si tenghi affisso nelle sagrestie di tutte le Chiese di Roma. Dato questo di 9. Dicembre 1704.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

IX.

I N S T R U C T I O

Et Decreta observanda in Oratione contra quadraginta horarum dum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum pro Ecclesiae necessitatibus fidelium venerationi solemniter, ac palam exponitur.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, &c.

Essendo state fatte fin dal tempo dell'introduzione d'ell'Esposizione del Santissimo Sa-

gramento per l'Orazione continua di Quarant'ore diverse provisioni spettanti al decoro di detta sagra Funzione, accio le medesime venghino esattamente osservate, e si rimova ogni abuso; D'ordine espresso della Santità di Nostro Signore dattoci coll'oracolo della sua viva voce ordiniamo, e comandiamo, che in tutte le Chiese di quest'Alma Città, tanto Patriarcali, quanto Collegiate, e Parochiali, ed in ogn'altra Chiesa sì de' Secolari, come de' Regolari in qualsivoglia modo privilegiata, in cui si farà la sudetta Orazione di Quarant'ore, s'osservi inviolabilmente quanto si prescrive nella presente novissima Istruzione, sotto le pene infrastrate.

I. Si metterà sopra la Porta della Chiesa, dove sarà l'Esposizione, un segno del SS. Sacramento ornato di festoni, come pure à capo della strada vicina, perche sia noto à chi passa esser ivi l'Esposizione del SS. Sacramento.

II. Il SS. Sacramento dovrà esporri nell'Altare Maggiore, (eccettuata ne le Basiliche Patriarcali, nelle quali si fuo l'porre sopra altro Altare,) e si coprirà l'immagine, ò statua, che vi sia: come anche le Pareti della Tribuna, e le vicine all'Altare, se non vi sono ornamenti fitti, si copriranno con drappi, avvertendosi, che gli apparati non contenghino Istorie, nè cose profane.

Sopra l'Altare non vi si ponghino Reliquie de' Santi, ò Statue de' medesimi (non escludendosi però quelle degl'Angeli, che faccino figure di candelieri,) e molto meno vi si ponghino figure dell'Anime del Purgatorio di qualsivoglia materia; il che si proibisce anche in tutte l'Esposizioni particolari, e in quelle, che tal volta si fanno per suffragio, di quell'Anime.

III. Sepradetto Altare in sito eminente vi sia un Tabernacolo, ò Trono con Baldachino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporale per collocarvi l'Ostensorio, ò Custodia, il di cui giro sarà attorniato di raggi, e non vi sarà davanu alcun'ornamento, che impeditchi la vista del Santissimo.

IV. Ardino sopra l'Altare almeno venti lumi continuamente, cioè sei candele d'una libra, tre per parte dalli lati della Croce, e otto Candele nella parte superiore con altri quattro dalli lati dell'Ostensorio, nella di cui parte opposta non vi si ponga omninamente lume alcuno, e vi siano finalmente due torcieri con le piccole almeno di tre libbre l'una. L'istesso numero de' lumi vi sia anche di notte dopo serrata la Chiesa, trà quali ve ne siano almeno dieci di cera, e per la Chiesa nella sera si mettano lumi sufficienti per evitare la confusione, quali stiano accesi, finche si chiudino le porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'Altare dell'Esposizione, ed effetto di raccogliere la mente de' Fedeli all'Orazione.

V. Niun Secolare, benchè vestito con sacco di qualsivoglia Compagnia ardisca d'andare intorno all'Altare per aggiustare lumi, ò far altro che occorra, mà dovrà essere un Sacerdote, ò almeno un Chierico con cotta, con la quale sopra il proprio abito dovranno comparirvi, anche li Regolari di qualsivoglia Religione: Avvertendosi di più, che ogni persona di qualsivoglia condizione, e ordine, per Decreto della Sagra Congreg. de' Riti, Urbis 19. Augusti 1651. avanti il SS. Sacramento esposto accostandosi, ò partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla Persona del Sacerdote, quale celebra la Messa privata; s'insinua esservi Decreto della medesima Sag. Cong. Urbis 7. Sep. 1638., che mentre passa avanti l'Altare, in cui stà esposto il Santissimo Sacramento, dopo fatta l'adorazione con le ginocchia piegate, scoperto il capo, alzandosi lo ricopra.

VI. Si